

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE BASILICATA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
TRA
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E
LA REGIONE BASILICATA**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO l’art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO l’art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’art. 2, comma 203, lettera

b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 513;

VISTA la legge 29 dicembre 1999, n. 400;

VISTE, la delibera CIPE del 21 aprile 1999 n. 52, la delibera CIPE del 30 giugno 1999, n. 106 e la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n.142 che assegnano alle Regioni finanziamenti per le aree depresse riferite alle infrastrutture da utilizzare attraverso la stipula di appositi Accordi di Programma Quadro;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Basilicata per i Fondi Strutturali Comunitari 2000-2006, approvato con decisione C(2000) 2372 del 22 agosto 2000;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno" approvato con decisione della Commissione del 13 settembre 2000;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata approvata dal CIPE in data 21 dicembre 1999 e sottoscritta il 5 gennaio 2000;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, e i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

CONSIDERATO in particolare l'impegno sottoscritto per la stipulazione dell'Accordo di programma quadro per il settore dei Beni e le Attività Culturali;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la proposta di Accordo di Programma Quadro presentata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Basilicata;

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Basilicata stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali. Il raggiungimento di tali obiettivi nel territorio regionale della Basilicata appare possibile in una logica di integrazione che comporta l'inserimento del singolo bene in un sistema più ampio di beni complementari. A tal fine sono quindi individuate le aree tematiche che riuniscono i singoli interventi in sistemi articolati secondo le seguenti linee strategiche:
 - A) Incremento della competitività territoriale e ridefinizione dell'offerta nel campo dei beni storico-culturali attraverso gli interventi da sviluppare nelle seguenti aree tematiche:
 - Polo materano museale, monumentale e dell'habitat rupestre;
 - Sistema delle aree archeologiche ed interventi di valorizzazione e sicurezza;
 - Completamento del sistema dei castelli;
 - Studi di fattibilità ed interventi di recupero paesaggistico;
 - Innovazioni tecnologiche e funzionali per l'incremento dell'attrattività.
 - B) Creazione di un sistema per la fruizione a fini turistici del patrimonio storico ed artistico delle Diocesi di Basilicata attraverso gli interventi previsti nell'area tematica:
 - Sistema dei musei e degli archivi diocesani.
 - C) Rafforzamento dell'identità storica collettiva della regione attraverso gli interventi da realizzare nelle seguenti aree tematiche:
 - Sistema degli Archivi e dei centri di documentazione e museali;
 - Sistema delle biblioteche e dei servizi multimediali in rete.

Più specificamente, l'Accordo trova attuazione secondo le linee programmatiche di cui all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 Realizzazione degli interventi

1. La finalità di cui all'art.1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della Regione Basilicata e più complessivamente sul processo di sviluppo

economico-sociale, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

L'Accordo è costituito da n.62 interventi, illustrati nell'elenco (Allegato n. 2) e nelle relative schede (Allegato n. 3), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si attuano in correlazione con gli interventi già programmati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Basilicata per le annualità 2001-2003.

2. Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all'interno della programmazione in materia di beni e attività culturali, sviluppata dai soggetti sottoscrittori relativamente alla Regione Basilicata per il periodo 2001-2003, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

Articolo 3

Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro

1. I sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento allegate;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni;
 - c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione degli interventi accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che sono adottate dal Comitato Istituzionale di Gestione ai sensi del successivo art.9.
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

Articolo 4 **Flusso informativo**

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Basilicata si impegnano inoltre a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio d'informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.

Articolo 5 **Copertura finanziaria degli interventi**

1. Il quadro finanziario del fabbisogno complessivo del presente Accordo di Programma Quadro ammonta a Lire 125.320 milioni, corrispondenti a 64.722 milioni di Euro. La copertura finanziaria, dettagliatamente illustrata nelle schede allegate, è ripartita per annualità e per soggetti finanziatori secondo lo schema di seguito indicato (in milioni di lire):

Esercizio finanziario	Ministero BAC	Stato (altro)	Fondi aree depresse Del.CIPE 142/99	Regione/ Enti locali	TOTALE
2001	15.075	2.475	6.795	7.025	31.370
2002	20.550	6.500	9.535	12.400	48.985
2003	21.450	3.550	9.145	6.820	40.965
Ann. Success.			4.000		4.000
TOTALE	57.075	12.525	29.475	26.245	125.320

2. I fondi del Ministero BAC provengono dalle seguenti disposizioni legislative Legge n. 662/96 (art. 3 comma 83); legge n. 513/99, D.Lgs n. 490/99, leggi n.388/2000 e legge n.400/2000. Per gli interventi di cui alle schede da n. 24-28 è prevista anche la copertura finanziaria con fondi strutturali comunitari 2001-2006 relativi al Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno".

I fondi dello Stato pari a L. 12.525 milioni provengono per L. 225 milioni dalla delibera CIPE n. 106/99, per L. 300 milioni da riprogrammazioni di fondi della delibera CIPE n. 106/99 per studi di fattibilità non eseguiti, per L. 8.000 milioni dalla delibera CIPE n. 52/99 (opere di completamento), per L. 4.000 dalla L. 771/86 (Sassi). I fondi del CIPE aree depresse provengono per L. 29.475 milioni dalla assegnazione al territorio della Basilicata della delibera CIPE n. 142/99.

I fondi della Regione Basilicata/Enti locali provengono per L. 21.600 milioni dai fondi del P.O.R. 2000-2006-FESR misura II, per L. 2.270 dai fondi P.O.R. 2000-2006 - FSE, per L.375 milioni dai fondi del bilancio regionale previsti dalla Legge regionale n. 12 del 28.02.2000, art. 2, comma 1, numero 12 (bilancio 2000), per L. 1.500 milioni dal Comune di Matera e per L. 500 milioni dall'Amministrazione Provinciale di Matera (intervento su Palazzo Malvezzi).

L'uso delle poste finanziarie provenienti da fondi comunitari del P.O.R. Basilicata per il periodo 2000-2006 è soggetto al rispetto del principio di integrazione degli interventi previsto nel Q.C.S. 2000-2006 e sarà sottoposto alle relative specifiche procedurali di selezione e valutazione, previste dal complemento di programmazione nell'asse II, Misura.2.1 e relativamente all'attuazione dei progetti integrati.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Basilicata si impegnano ad attivarsi affinché gli altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi oggetto del presente Accordo assicurino la copertura di quella parte dei finanziamenti posta a loro carico.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Basilicata, nell'ipotesi in cui al momento dell'impegno la fonte di finanziamento della spesa prevista nelle schede di intervento non sia attivabile tempestivamente a causa delle vigenti disposizioni di natura amministrativa e contabile, si obbligano ad assicurare, per gli impegni rispettivamente assunti, la necessaria copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente Accordo, facendo ricorso ad altre fonti di finanziamento ordinario o straordinario.
4. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui all'articolo n. 11 dell'Intesa Istituzionale di Programma.
5. Le eventuali economie rinvenienti dagli appalti delle iniziative finanziate a valere sulle risorse CIPE di cui alle delibere n. 52/99 , n. 106/99 e n. 142/99 sono altresì riprogrammate con le modalità previste dall'art.11 dell'Intesa
6. La gestione finanziaria degli interventi si attua di norma secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l'articolo. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Articolo 6

Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione:
 - Dott. Raffaele Sassano, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - Dott. Rosario Adriano Abiusi, in rappresentanza della Regione Basilicata.
2. I responsabili dell'attuazione dell'Accordo hanno il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) monitorare in modo continuativo, coordinando i responsabili degli interventi lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e P.E.;
 - e) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo;
 - f) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
3. I responsabili dell'Accordo devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, ciascuno dei responsabili può rivolgersi al Comitato paritetico di attuazione che provvederà a dirimere il contrasto.

Articolo 7

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, hanno indicato nelle schede di cui all'Allegato n. 3, il soggetto responsabile della sua attuazione.
2. Il responsabile di cui al comma 1, che si identifica con il responsabile del procedimento, ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d) compilare con cadenza almeno semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 8

Procedimento di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora invece le controversie permangano il Comitato paritetico di attuazione rimette le questione al Comitato Istituzionale di Gestione.

Articolo 9

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, i responsabili dell'Accordo di Programma Quadro invitano il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, ai soggetti responsabili dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza i responsabili dell'Accordo inviano gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico, formulando, se del caso, una proposta

delle misure da adottare in via sostitutiva.

6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa per la relativa decisione le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 10 **Disposizioni generali**

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
2. Il presente Accordo dispone per il periodo 2001- 2003 e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità con le procedure di verifica e aggiornamento di cui all'articolo 11 dell'Intesa e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.
4. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
5. Alla scadenza dell'Accordo il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei soggetti responsabili, è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Addì, 13 febbraio 2001

**Il Ministro
per i beni e le attività culturali**
Giovanna Melandri

**Il Presidente
della Giunta Regionale**
Filippo Bubbico

Ministero per i beni e le attività culturali

Direttore Generale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici
Mario Serio

Direttore Generale per i beni librari, gli Istituti di cultura e l'editoria
Francesco Sicilia

Direttore Generale per i beni archivistici
Salvatore Italia

Direttore Generale per i beni ambientali e paesaggistici
Pio Baldi

Capo del Dipartimento per lo Spettacolo
Rossana Rummo

Regione Basilicata

Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive
Michele Vita

Dirigente Generale Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport
Donato Grieco

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
Antonella Manno
